



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 29 Registro deliberazioni

**Verbale n. 11 Sez. 2 "Istituzione del
registro comunale delle Dichiarazioni
Anticipate di volontà relative ai
Trattamenti sanitari (D.A.T.).
Regolamento".**

Sessione straordinaria

Seduta di prima convocazione

VERBALE

Il 09 giugno 2014 alle ore 21.33 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco

e dai Consiglieri comunali:

1. Alessandra Aiosa - 2. Anna Maria Antonioli - 3. Ignazio Boccia - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi -
5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Noia - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta -
9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci -
13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan -
16. Chiara Ornella Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivolta - 19. Vito Romaniello -
20. Lucia Teormino - 21. Angela Tittaferrante - 22. Torracco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

Risultano assenti i Consiglieri:

Foggetta, Landucci, Pavan, Tremolada.

Sono pertanto presenti n. 21 membri

Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:

Cagliani, Iannizzi, Innocenti, Marini,
Montrasio, Perego.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Riferisce: Procediamo con l'appello. La parola al Segretario, prego.

IL SEGRETARIO GENERALE: Procede con l'appello nominale dei Consiglieri, dal quale risultano 21 presenti e 4 assenti (Foggetta, Landucci, Pavan, Tremolada).

PRESIDENTE: Consiglieri presenti 21, assenti 4. La seduta è valida. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Landucci, Pavan, Foggetta e Tremolada. L'Assessore Piano non è presente per problemi di salute, gli facciamo tanti auguri di buona e pronta guarigione. Occorre la nomina di tre scrutatori: Vavassori, Torracco e Cremonesi. Ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie.

Viene eseguito l'Inno Nazionale.

PRESIDENTE: Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno: **"Istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (D.A.T.). Regolamento"**. La parola al relatore di Commissione, Consigliere Nossa. Prego.

CONSIGLIERE NOSSA: Grazie. Posso fare prima una piccola richiesta? Possiamo noi maschietti mettere i pantaloncini corti la prossima volta? Perché fa un caldo allucinante, se si può venire in pantaloncini corti, è una risposta che faccio all'Ufficio di Presidenza, un po' per decenza, ma anche per comodità.

PRESIDENTE: I pantaloncini corti sono autorizzati solo per la piscina comunale.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NOSSA: Al di là delle cose futili, era una richiesta che mi sembrava doveroso fare, perché fa veramente calduccio. Il regolamento per il D.A.T., Dichiarazione Anticipata di Trattamento, o Testamento Biologico, fa seguito all'approvazione della mozione sui D.A.T. deliberata da questo Consiglio Comunale qualche mese fa. La delibera riguarda il fatto di istituire un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, intese quali espressioni dell'orientamento e della persona, anche in attuazione dell'alleanza terapeutica fra paziente e medico, riservata ai cittadini maggiorenni e residenti nel nostro Comune di Sesto San Giovanni. Trattamento biologico inteso quale interesse del singolo cittadino a disporre di sé e del proprio corpo, conformemente alle proprie volontà in merito a terapia che intende o non intende accettare nell'eventualità di trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto, di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali, irreversibili o invalidanti. Malattie che

costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione e minano la qualità della vita. Per D.A.T., Dichiarazione Anticipata di Trattamento, o Testamento Biologico, quindi si intende il documento scritto e formalmente registrato, con il quale ogni individuo in condizioni di piena lucidità mentale indica in anticipo i trattamenti medici che intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza e di altre cause che impediscono di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. La persona che redige una dichiarazione anticipata di trattamento deve nominare almeno un fiduciario, possono essere più, per le cure sanitarie che diviene, nel caso di sua incapacità, soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti trattamenti sanitari. La persona che lo redige può nominare, quindi, uno o più fiduciari maggiorenni, che divengono quei soggetti fedele espressione della volontà della stessa, per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da seguire. Nella D.A.T. la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funebre, la cremazione e la tumulazione del proprio corpo. A questo punto in Commissione sono stati illustrati gli articoli che fanno parte del regolamento, che sono, oltre i primi due che ho già sommariamente detto, l'articolo 3 "contenuti e limiti della dichiarazione anticipata", "forma e durata della dichiarazione", "ruolo dell'Amministrazione Comunale", "il fiduciario", "procedura di iscrizione nel registro" e, questa secondo me è importante definirla e dirla, soprattutto, nella dichiarazione la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, come si è detto in precedenza. Poi l'articolo 8, "modalità di tenuta del registro", "informazione e modulistica", articolo 9 che sono le disposizioni finali. Il D.A.T. ha una valenza solo come manifestazioni di volontà e il suo contenuto non deve essere contrario al codice deontologico medico, né contro le leggi dello Stato Italiano. Ha una durata illimitata, può essere revocato o modificato in qualsiasi momento. L'Amministrazione Comunale è depositaria della D.A.T. e garante della riservatezza dei dati. Se un cittadino cambia residenza decade la registrazione. A questo punto sono state fatte alcune domande del tipo: "Ma come fa un medico a sapere che un cittadino ha depositato un D.A.T. se manca il fiduciario?", la risposta è stata: "Si dà per scontato il consenso informato da parte del medico, ove non esista la nomina di fiduciari", essendo questo un presupposto precedente deve essere vincolante e soggetto al fatto che il consenso informato da parte del medico è propedeutico al D.A.T. Quindi inserire all'interno del regolamento il fatto che ci sia una sorta di obbligatorietà all'inserimento del fiduciario, se la volontà del depositario non collima con quella della famiglia cosa succede? In base al codice deontologico dei medici dovrebbe assolutamente attenersi alla volontà del depositario, dove il fiduciario porta avanti quindi le volontà del paziente. La dichiarazione d'ufficio arriva sigillata, le dichiarazioni di notoria del dichiarante e del fiduciario verranno depositate in cassaforte, essendo un testamento è modificabile

in qualsiasi momento e il richiedente può pubblicizzare a tutti o a nessuno il deposito della D.A.T. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie al Consigliere Nossa. Su questa delibera apriamo il dibattito. I Consiglieri sono pregati di prenotarsi per intervenire. Ha chiesto la parola il Consigliere Rivolta, ne ha facoltà. Prego.

CONSIGLIERE RIVOLTA: Grazie Presidente. Quello che noi votiamo questa sera è l'attuazione di una delibera che abbiamo votato quasi un anno fa, credo, che viene da un lungo percorso, perché in realtà è un percorso cominciato nella scorsa legislatura, quando alla presentazione di una prima mozione in Consiglio Comunale si decise di ritirarla e di far seguire al ritiro di quella mozione un lavoro, un approfondimento all'interno delle commissioni, con alcune audizioni di anche dottori, medici e si fece un certo percorso anche abbastanza ricco e abbastanza impegnativo. Poi la mozione, come spesso succede quando si chiudono le Legislature, decadde e quindi è stata ripresentata. Oggi siamo a regolamento e quindi alle norme, credo si possa dire, alle norme attuative, insomma, quelle che regolano ed è un fatto importante perché si passa da un auspicio, da un'intenzione politica alla traduzione con degli atti concreti che hanno anche il senso, che hanno un senso fortemente politico, perché noi sappiamo che su questa vicenda il Parlamento italiano, ahimè, è bloccato da lungo tempo con un continuo rimpallo tra i due rami del Parlamento, con un continuo stop e go rispetto alla procedura. Come molte delle vicende che riguardano i diritti in questo nostro paese che sembra da questo punto di vista essersi fermato vent'anni fa e non aver più conquistato nessun terreno, non aver più avuto la capacità di aggiornare anche i diritti e coloro che dei diritti devono usufruire, la platea, che dovrebbero essere poi in realtà i cittadini italiani su tante e su molte questioni. Io ho provato in questi giorni a questa vicenda, mi sono posto questa vicenda, mi sono posto una serie di domande, me le sono poste perché poi come capita a quasi tutti quanti noi abbiamo vissuto, siamo a conoscenza di vicende che hanno coinvolto delle persone che noi conosciamo, a volte sono persone a noi care, in vicende di questo tipo insomma, ma io credo fondamentalmente che poi ognuno di noi è partito da una domanda, cioè ma io compilerò questa richiesta, compilerò questa domanda. Io c'ho pensato a lungo e siccome molto spesso con i miei familiari, con mia moglie ci siamo detti, proprio perché insieme abbiamo affrontato una vicenda che riguardava un parente, un comune parente, per me una suocera, evidentemente la mia moglie, la mamma di mia moglie, io mi sono detto che io con molta probabilità, come dire, adempirò a questo, non so come dire, a questa funzione, insomma compilerò immediatamente questa cosa. Le vicende personali nella politica sono vicende devono stare sempre molto, come dire, un passo indietro, un passo avanti, è difficile stabilire la distanza, però i diritti individuali poi sono anche diritti che danno senso e significato alle comunità. E allora la prima cosa che mi chiedo, che mi



pongo e credo che si ponga questa mozione, il seguito della mozione è di lasciare libere le persone, come molto spesso è per i diritti, di poter usufruire di un diritto, cioè non c'è un obbligo, c'è la possibilità di garantire a tutti di usufruire di un diritto. E questo è il primo fatto. In un'epoca in cui la medicina e la ricerca scientifica in molti casi per fortuna, come dire, si sono spinte oltre dei limiti e delle barriere che fino a vent'anni fa non conoscevano e per cui probabilmente la sensibilità e l'attenzione, ma anche l'eventualità, l'eventualità, come dire, una vita prolungata oltre la consapevolezza e la conoscenza, perché questo è il dato vero di questa cosa, non si sarebbe potuta realizzare se non in un numero minimo, in pochissime vicende, ma è questa una storia e una vicenda che oramai riguarda moltissime persone e quindi io credo che giustamente noi abbiamo, come dire, con questo fatto facciamo, partecipiamo, come dire, a un'iniziativa molto politica che è quella di, perché spesso succede che dalle comunità, dalle città partono delle scelte, delle questioni, delle normative che poi, come si dice credo in, fanno giurisprudenza, consolidano una consapevolezza, un costruito delle esperienze che poi irrompono, speriamo devono irrompere nella scena politica nazionale e trasformarsi in una legge, perché è giusto che si trasformi in una legge, anche nella forza e nel perimetro che le leggi delimitano, perché altrimenti voi immaginatevi rispetto a questa vicenda quale può essere, come dire, il panorama di oscillazioni delle vicende, delle questioni, delle scelte, invece quando una questione diventa questione partecipata, comune e vissuta è giusto, è doveroso, che un Parlamento, che un Paese, che chi legifera costruisca il diritto e lo delimiti perché è questa, lo delimiti e lo rafforzi perché anche questo c'è, come dire, come necessità io credo. Per cui io sono profondamente favorevole a questa cosa, credo che sia un fatto importante, sia un fatto di civiltà, non è la prima volta che ci capita in questa consiliatura di votare rispetto a diritti che non sono normati a livello nazionale o che hanno normative molto labili, credo che tutti quanti in una certa misura dobbiamo esserne orgogliosi di un passo che facciamo fare in avanti a una comunità ma ha anche il significato di, come dire, non solo creare un auspicio ma segnare la strada per delle scelte non solo locali, non solo sestesi, ma che siano finalmente al più presto scelte di carattere nazionale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Rivolta. Ha chiesto la parola la Consigliera Teormino, prego.

CONSIGLIERA TEORMINO: Sì, buonasera, grazie. L'istituzione di questo registro comunale per le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, cosiddetti DAT, non è altro poi che la naturale conseguenza della mozione approvata qualche mese fa da questo Consiglio e che aveva come tema proprio il testamento biologico. In quell'occasione, alcuni probabilmente lo ricorderanno, io mi astenni e questa sera ovviamente farò la stessa cosa, però mi interessava insomma spiegarne le motivazioni.

Ovviamente io ho pieno rispetto, questo è chiaro, per tutti coloro che hanno invece espresso un parere positivo e che ovviamente lo confermeranno questa sera. La prima motivazione in sintesi riguarda proprio una, come dire, la necessità da parte mia di mantenere una coerenza con il comportamento assunto durante il Consiglio dove si votò proprio la mozione; la seconda è dovuta al fatto, ed è quella sostanziale fondamentalmente, che pur riconoscendo la libertà a ciascuno di decidere della propria vita non ritengo però che sia il Comune l'istituzione più consona a questa funzione. La terza motivazione lo devo dire con molta chiarezza, insomma io mi sento abbastanza inadeguata a prendere questo tipo di decisione che riguarda un tema molto delicato quale fine vita. È un tema che riguarda la sfera intima, la sfera personale, ma al tempo stesso però riguarda anche la sfera sociale e un po' tutta la comunità. E ancora oggi su questo tema non c'è una posizione univoca e certa, nessuno secondo me è convinto fino in fondo qual è sia la strada da percorrere, molto spesso lo si sa in teoria poi quando si arriva nella pratica le situazioni cambiano. Si tratta di una decisione molto delicata in cui entrano in campo, sentimenti, emozioni convincenti di fronte ai quali spesso è vero tutto e il contrario di tutto. Tant'è vero che quando si introduce questo tema, ciascuno ha la necessità, ma lo fa proprio spontaneamente, di raccontare il proprio vissuto relativo ad esperienze personali che talvolta sono molto dolorose e che hanno segnato la propria vita, anche in profondità. Ecco, il voto a favore di questo regolamento implica, a mio avviso, una chiarezza di idee e convinimenti relativi al proprio, al valore che ciascuno dà alla vita di ciascuna persona, alla dignità del vivere e alla decisione di stabilire a quale punto, in quale momento questa dignità venga meno. Ad oggi, io ve lo confesso, questa certezza non ce l'ho e quindi una questione proprio di, permettetemi, di onestà intellettuale preferirei astenermi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consiglieria Teormino. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Ne ha facoltà prego.

CONSIGLIERA FRANCIOSI: Grazie Presidente. Io mi trovo completamente d'accordo con il discorso che ha fatto poco fa il Consigliere Rivolta, credo di dividerlo nella totalità. Lui ha parlato di un valore fondamentale che è la libertà, anzi neanche la libertà, la possibilità di scegliere, chi sono io per non permettere ad una persona di non poter scegliere. Poi non è la questione io firmerò o meno il documento o deciderò di non farmi alimentare nel caso in cui dovessi essere etc. etc., ma perché io non posso permettere, io decido di non dare questo strumento ad un'altra persona. In Commissione è venuto fuori il punto secondo me focale di tutta la vicenda che c'è un vuoto normativo e laddove c'è un vuoto normativo, perché a Roma non si legifera, questo vuoto viene riempito dalle sentenze dei Giudici che possono essere delle più disparate e io penso che così come abbiamo fatto per il registro delle unioni civili, se noi del territorio continuiamo a chiedere, diciamo, noi ci dotiamo di questi strumenti,

noi diamo la possibilità ai nostri cittadini di potersi liberamente gestire i propri diritti civili, perché Roma non legifera, perché il Parlamento non legifera in tal senso. Più voci tutte insieme, così come per il registro delle unioni civili potrebbero portare ad un velocizzare le pratiche magari anche in Parlamento. Poi io non entro nel merito della sfera personale, non ho neanche particolarmente esperienze personali che mi portino a decidere in un senso o nell'altro, però io penso a tutte le battaglie per i diritti civili che sono state combattute negli anni 70, quando il divorzio non era possibile e quando una donna non aveva la possibilità di abortire seguita correttamente negli ospedali. Questi sono dei grandi, delle grandi vittorie per i diritti civili e per la possibilità che ogni essere umano di gestire la propria vita in coscienza. Io sono a favore, noi del Movimento siamo a favore, l'avevamo già detto, non entro nel merito del perché o del per come, la Costituzione e le leggi europee etc. etc., però io penso che questo strumento sia un passo avanti per il riconoscimento di un diritto fondamentale qual è la gestione dell'ultimo passo di ogni persona. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il Consigliere Nossa, prego.

CONSIGLIERE NOSSA: Sì, grazie Presidente. No, brevissimo. Questa sera noi parliamo chiaramente del registro non tanto della mozione del testamento biologico, del registro come diceva correttamente, secondo me, e ho apprezzato anche molto tutto il suo intervento Consigliere Rivolta, l'attuazione diciamo in pratica di ciò che era stato deliberato qualche mese fa. Io ho questa impressione, ma ce l'ho su questa vicenda ma l'ho anche avuta su altre, se noi approviamo questo registro diamo la possibilità di scegliere tra un sì e un no. Se non approviamo questo registro vi è solamente un no. Dato che il nostro compito di amministratore è quello di creare diritti, di creare opportunità, e si parla molto di federalismo, delle idee e spinta che deve venire dal basso e i Comuni sono in questo senso a federalismo dell'idea e la democrazia che ha arriva dal basso, trovo corretto per un amministratore, al di là di quello che possa o non possa fare, di cosa scelga o non scelga, io tuttora non so, per dire, quale possa essere la mia necessità in questo ambito, in questo campo, il fatto di dare questa opportunità. Perché io l'ho detto diverse volte e lo ribadisco questa sera e lo dirò probabilmente fino a quando la voce non sparirà, 60 milioni di italiani 60 milioni di diritti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Nossa. Visto che non ci sono richieste di intervento procediamo con la dichiarazione di voto. Iniziamo con il gruppo Giovani Sestesi, Consigliera Aiosa. Prego.

CONSIGLIERA AIOSA: Grazie Presidente. Nel rispetto delle varie idee, laiche e cattoliche, che ci sono all'interno del nostro gruppo il voto della Lista Civica dei Giovani Sestesi sarà di astensione.

PRESIDENTE: Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, Consigliere Nossa.

CONSIGLIERE NOSSA: Favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Gruppo Movimento Cinque Stelle, Consigliera Franciosi.

CONSIGLIERA FRANCIOSI: Mi ha preso alla sprovvista perché mi aspettavo altri, ma giustamente non ci sono. Voto favorevole, grazie.

PRESIDENTE: Popolo della Libertà, Consigliere Lamiranda, prego.

CONSIGLIERE LAMIRANDA: Personalmente contrario. Poi credo che il Consigliere Di Stefano farà un'altra dichiarazione.

PRESIDENTE: Gruppo Verso Sesto, Consigliere De Noia.

CONSIGLIERE DE NOIA: Grazie Presidente. Noi votiamo favorevolmente alla mozione. Siamo convinti che il lavoro, un lavoro che è durato parecchio tempo, si sia tradotto poi in un delibera, in un procedimento concreto, uno strumento di cui si dota questo Comune e sono convinto, come dicevano gli altri Consiglieri, che effettivamente, se in altre sedi, a Roma, in Parlamento, o in altri posti, non si riesce a trovare il coraggio di fare determinate scelte, perché spesso e volentieri sono difficili come spiegavo nella discussione della mozione, sono contento che in questo Comune, sia tra le forze di maggioranza che di opposizione, si riesca a trovare un modo costruttivo dove poter fare questo percorso e aggiungere un tassello in più a quella che è la costruzione dei diritti per tutti i nostri cittadini. Quindi il vostro voto farà favorevole.

PRESIDENTE: Grazie al Consigliere De Noia. Gruppo Sesto nel Cuore, Consigliere Caponi, prego.

CONSIGLIERE CAPONI: Grazie Presidente. Astensione.

PRESIDENTE: Gruppo Partito Democratico, Consigliere Antonioli. Prego.

CONSIGLIERA ANTONIOLLI: Grazie signor Presidente. Il nostro voto è un voto favorevole e spero che questi atti si ripetano in molti Comuni, come nel nostro, facendo così una democratica pressione presso i nostri legislatori, che dovrebbero esprimere a livello

nazionale delle indicazioni chiare. Io ritengo che sia necessario avviare un percorso e che dia risposte alla domanda sulla dignità della vita e del fine vita a chi chiede una testimonianza di laicità e che non vengano imposte delle terapie di Stato. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Di Stefano.

CONSIGLIERE DI STEFANO: Grazie Presidente. Libertà di coscienza del nostro partito, con una visione di Stato laica, non posso che essere a favore della libertà di scelta di ognuno. Pertanto voterò a favore.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Di Stefano. Iniziamo la votazione su questa delibera, indicata al punto 1. Prego, inizio votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa;

Udita la relazione del Consigliere Nossa e la discussione che ne è seguita, in relazione a:
Istituzione del Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai Trattamenti sanitari (D.A.T.). Regolamento.

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con 16 voti favorevoli, 1 contrario (Lamiranda), 3 astenuti (Aiosa, Caponi, Teormino), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 20 presenti e 17 votanti;

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
Istituzione del Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai Trattamenti sanitari (D.A.T.). Regolamento.

Quindi, con separata votazione, avente il seguente esito: Con 16 voti favorevoli, 1 contrario (Lamiranda), 3 astenuti (Aiosa, Caponi, Teormino), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 20 presenti e 17 votanti; il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.



Istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai Trattamenti sanitari (D.A.T.). Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Visto il decreto del Sindaco (Prot. Gen. n. 9332 del 31/01/2013) di attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- Visto gli articoli 2, 3, 13, 32 e 118 della Costituzione Italiana;
- Visti gli articoli 1 "Dignità umana", 2 "Diritto alla vita" e 3 "Diritto all'integrità della persona" della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- Visti gli articoli 7 "Regolamenti" e 13 "Funzioni" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visti gli articoli 5 "Finalità particolari", 8 "Regolamenti", 10 "Le funzioni del Comune", 43 "Competenze del Consiglio Comunale" del vigente Statuto Comunale;
- Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani e la Biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata in Italia con la Legge 28 marzo 2001, n. 145;
- Visto il Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - 16 dicembre 2006;
- Visto il Codice Deontologico dell'Infermiere, approvato dal Comitato Centrale della Federazione con deliberazione n. 1/09 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio Nazionale dei Collegi IPASVI riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio 2009;
- Richiamato il documento "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento" - 18 dicembre 2003 del Comitato Nazionale di Bioetica;
- Richiamati, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, n. 21748 - 16 ottobre 2007; la sentenza della Corte di Cassazione n. 27145 - 11 novembre 2008; la sentenza della Corte di Cassazione, sezione quarta penale, n. 37077 - 30 settembre 2008; il decreto del Giudice Tutelare - Tribunale di Modena - 13 maggio 2008; il decreto del Giudice Tutelare - Tribunale di Bologna - Sede distaccata di Imola - 4 giugno 2008;
- Richiamato l'art. 42 "Attribuzione dei Consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- Visto l'art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto l'art. 134 "Esecutività delle deliberazioni", 4° comma per l'immediata esecutività, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELIBERA

1. di istituire un Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento intese quali espressioni dell'orientamento della persona anche in attuazione dell'alleanza terapeutica tra paziente e medico, riservato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Sesto San Giovanni;



2. di istituire un servizio per il deposito e la conservazione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quella in tema di "privacy" e relativa sua gestione dei dati personali e sensibili;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, il "Regolamento per il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)" Allegato A, con il quale si disciplinano le modalità di raccolta e custodia delle suddette dichiarazioni;
4. di dare atto che l'ufficio preposto alla registrazione ed alla conservazione delle dichiarazioni è la Segreteria di Direzione del Settore Servizi ai cittadini;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 "Esecutività delle deliberazioni", 4° comma per l'immediata esecutività, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".





Istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai Trattamenti sanitari (D.A.T.). Regolamento.

RELAZIONE

E' da tempo emersa una nuova esigenza della cittadinanza, identificabile quale aspirazione al cosiddetto "Testamento biologico" inteso quale interesse del singolo cittadino a disporre di sé e del proprio corpo conformemente alle proprie volontà in merito a terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità di trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione e minano la qualità della vita.

Per Dichiarazione Anticipata di Trattamento o testamento biologico si intende un documento scritto e formalmente registrato con il quale ogni individuo, in condizioni di piena lucidità mentale, indica in anticipo i trattamenti medici che intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico.

La persona che redige una Dichiarazione Anticipata di Trattamento deve nominare almeno un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso di sua incapacità, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari.

La Dichiarazione Anticipata di volontà relativa ai Trattamenti sanitari è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e la maggior parte dei Paesi occidentali, tra cui molti Paesi dell'Unione Europea, ha legiferato in materia; inoltre nei Paesi in cui non esiste ancora una legge specifica vi è comunque una giurisprudenza costante che riconosce valore alle dichiarazioni anticipate di volontà.

L'art. 2 della Costituzione Italiana afferma che: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti indivisibili dell'uomo" tra i quali va considerato, nel pieno rispetto della norma e delle volontà espresse dall'individuo, anche il diritto alla vita.

L'art. 3 comma 2) della Costituzione obbliga lo Stato a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura per assicurare il pieno sviluppo della persona umana.

L'art. 13 della Costituzione afferma che: "La libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano; sancendo l'invulnerabilità della libertà personale sembra confermare che il contenuto minimo della stessa sia rappresentato dalla possibilità per il soggetto di disporre del proprio corpo.

Il successivo art. 32 disponendo che: "..... Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana." configura il principio del consenso come elemento coesistente al diritto alla salute, ribadisce la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nelle determinazioni personali che lo riguardano e delinea per tutti i



cittadini ciò che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", ovvero un diritto che non necessita di leggi applicative per essere esercitato.

La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea protegge nell'art. 2) il diritto alla vita e all'art. 3) il diritto all'integrità della persona nel più ampio Capo I dedicato alla "Dignità", che costituisce il primo, fondamentale diritto della persona (art. 1).

All'integrità della persona è direttamente correlato il principio dell'autodeterminazione stabilito nell'art. 3, comma 2, secondo il quale: "nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero ed informato della persona interessata, secondo le modalità previste dalla legge".

La Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, e sottoscritta dall'Italia e ratificata con la Legge 28 marzo 2001 n. 145, all'art. 5 prevede che "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato un consenso libero e informato"; dispone, inoltre, all'art. 9 che: "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione".

Il Comitato Nazionale di Bioetica nel documento "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento" (18 dicembre 2003) ha affermato che le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno valore bioetico purchè "non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche", non "contraddichino il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia" e che "comunque il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza".

Il Codice di Deontologia Medica, adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri all'art. 16 precisa che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato"; all'art. 35 afferma che: "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona."; all'art. 38 dispone che: "il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

Nel Codice è esplicito il richiamo al principio dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente.

Il Codice Deontologico dell'Infermiere prevede all'art. 36 che: "l'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità della vita" e, all'art. 37 che "l'infermiere quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato".

Sull'argomento anche la Magistratura si è più volte espressa, in mancanza di una normativa nazionale in materia: (i casi Welby, Nuvoli, Englaro).

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, n. 21748 del 16 ottobre 2007 richiamate le fonti normative sopra citate, ha stabilito che il principio del consenso informato, cui è correlato il diritto di rifiutare una terapia, anche già iniziata, costituisce diritto garantito a livello costituzionale (diritto perfetto) di cui il medico, in virtù della professione esercitata e dei diritti e



doveri a lui derivanti dal rapporto terapeutico con il paziente, ha il dovere giuridico di consentirne l'esercizio.

Nel caso dell'incapace la Corte di Cassazione, richiamato il principio di parità di trattamento degli individui, di cui all'art. 3 della Costituzione Italiana, prevede che in ordine alle scelte terapeutiche il paziente, anche attraverso il legale rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti sanitari.

Tenuto conto del carattere assolutamente personale del diritto alla salute dell'incapace, il potere del tutore di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari destinati all'incapace non si configura come un ordinario potere di sostituzione del rappresentato nel compimento di atti giuridici, bensì il tutore "agisce nell'interesse dell'incapace" e "deve decidere non al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche".

Con la sentenza n. 21748/2007 la Corte di Cassazione ha implicitamente riconosciuto validità alle dichiarazioni anticipate di trattamento, riconoscendone valore probatorio circa le volontà espresse dall'incapace in merito ai trattamenti sanitari da effettuare sulla sua persona, volontà da rispettare secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in virtù del combinato disposto degli articoli 13 e 32 della Costituzione Italiana.

I principi sanciti dalla sopra citata sentenza sono stati confermati e rafforzati da numerose altre sentenze di legittimità e di merito. Tra tutte:

- la sentenza n. 27145/2008 della Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili sul caso Englaro;
- la sentenza n. 37077/2008 (30/09/2008) della Corte di Cassazione – Sezione IV Penale in materia di "responsabilità del medico, trattamento sanitario, necessità, precisazioni";
- il Decreto del Giudice Tutelare – Tribunale di Modena del 13 maggio 2008 ("Testamento biologico: applicabili le disposizioni sull'amministrazione di sostegno");
- il Decreto del Giudice Tutelare di Bologna del 4 giugno 2008.

In questo quadro, pur in assenza di una specifica normativa nazionale sul fine vita, a fronte della constatazione che già di fatto molti cittadini hanno sottoscritto e depositato dichiarazioni anticipate di trattamento; che molti Comuni, tra cui capoluoghi di provincia, hanno istituito con varie modalità, registri di raccolta e conservazione delle dichiarazioni, si ritiene possibile redigere una Dichiarazione Anticipata di Trattamento, predisponendo un atto che, pur non essendo formalmente riconosciuto da alcuna norma di legge, permetta di esplicitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui l'interessato si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso.

In questo senso si esprime il Comitato Nazionale per la Bioetica che considerando le D.A.T. legittime e dotate di valore, in data 18 dicembre 2003 esplicita: "..... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina"; specifica inoltre: "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".



I Comuni, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dei servizi demografici.

Secondo l'art. 118 della Costituzione Italiana il Comune è ente con generalità di funzioni, al quale spettano, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali") "..... tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità".

L'art. 7 del decreto legislativo sopra menzionato legittima il Comune a fare regolamenti per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative e l'art. 3 esplicita che il Comune, quale ente ai fini generali, è preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile.

L'istituzione del registro delle D.A.T., avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una D.A.T., è ascrivibile a tale settore organico di materie.

L'iscrizione nel registro non determina il riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento ai medesimi soggetti, ma assume unicamente un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela ovvero consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita.

Per tutto quanto detto, anche a fronte di una mozione sul tema approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Sesto San Giovanni nel giugno 2013, si ravvisa l'opportunità di:

- istituire un servizio, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Sesto San Giovanni che liberamente scelgano di avvalersene, per il deposito e la custodia delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento che garantisca l'autenticità, la provenienza e la data delle espressioni di volontà nei trattamenti sanitari a cui il dichiarante potrebbe essere sottoposto o meno qualora non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato;
- di regolamentare il deposito, la registrazione e la custodia delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento;
- di individuare la Segreteria di Direzione del Settore Servizi ai cittadini quale ufficio preposto alla registrazione, tenuta e custodia delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, secondo le modalità previste dal regolamento allegato, oggetto anch'esso del presente atto.

L'istituzione del servizio non comporta spese a carico del Comune, al di là di quelle che già trovano copertura nei limiti degli stanziamenti del bilancio previsti per il funzionamento degli uffici.

Sesto San Giovanni, 05 giugno 2014

Il Direttore
Francesca Del Gaudio



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per il registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. del 00.00.2014



Indice

Articolo 1	Istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai Trattamenti sanitari	pag. 3
Articolo 2	Definizione	pag. 3
Articolo 3	Contenuti e limiti della Dichiarazione Anticipata di Trattamento	pag. 3
Articolo 4	Forma e durata della dichiarazione	pag. 4
Articolo 5	Ruolo dell'Amministrazione Comunale	pag. 4
Articolo 6	Il fiduciario	pag. 4
Articolo 7	Procedura di iscrizione nel registro	pag. 4
Articolo 8	Modalità di tenuta del registro. Informazione e modulistica	pag. 5
Articolo 9	Disposizioni finali	pag. 6



Articolo 1 Istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai Trattamenti sanitari

1. Il Comune di Sesto San Giovanni, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 32 e 118 della Costituzione Italiana, tutela la piena libertà e dignità delle persone e ne promuove il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.
2. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso il Settore Servizi ai cittadini.

Articolo 2 Definizione

1. Con l'espressione "Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.)" (detto anche testamento biologico o di vita) si intende un documento contenente la manifestazione di volontà del sottoscrittore maggiorenne che indica i trattamenti medici cui essere sottoposto in caso di malattia o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
2. La persona che lo redige nomina almeno 1 fiduciario maggiorenne che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele espressione della volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da seguire e che costituirà l'interlocutore unico con l'Amministrazione Comunale.
3. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funebre, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

Articolo 3 Contenuti e limiti della Dichiarazione Anticipata di Trattamento

1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante maggiorenne esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
2. Il documento, in vigore di un vuoto normativo in materia, ha valenza di sola manifestazione di volontà. Il suo contenuto non deve essere contrario al Codice di deontologia medica né alle leggi dello Stato Italiano.
3. In particolare il dichiarante maggiorenne non può inserire indicazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575 "Omicidio", 579 "Omicidio del consenziente" e 580 "Istigazione o aiuto al suicidio" del Codice Penale.

Articolo 4 Forma e durata della dichiarazione

1. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento deve essere redatta in forma scritta, con atto avente data certa e firma del soggetto maggiorenne interessato, in piena capacità di intendere e di volere.
2. La dichiarazione in quanto testamento biologico ha validità illimitata, può essere rinnovata, revocata anche parzialmente e modificata in ogni momento dal soggetto interessato che qualora intenda farne valere l'iscrizione nel registro comunale dovrà seguire la medesima procedura, indicata al successivo art. 7, seguita per l'iscrizione del primo documento nel registro.
3. Negli stessi termini e con le medesime procedure il dichiarante che abbia nominato uno o più fiduciari può sostituirli.
4. Analoga facoltà sussiste in capo al fiduciario.

Articolo 5 Ruolo dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale svolge il ruolo di "depositario" delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, ne garantisce la custodia nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati con le strumentazioni ed i mezzi in suo possesso.
2. Gli uffici preposti alla ricezione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento forniranno informazioni di carattere giuridico e procedurale in materia. E' esclusa qualsiasi informazione di carattere medico - clinico che esula dalle competenze degli operatori comunali.

Articolo 6 Il fiduciario

1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante maggiorenne nomina almeno 1 fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
2. Il fiduciario è l'unico soggetto, oltre al dichiarante, autorizzato ad interagire con l'Amministrazione Comunale.
3. Egli può rinunciare per iscritto all'incarico, dandone comunicazione al dichiarante ed all'Amministrazione Comunale "depositaria" dell'atto.
4. In caso di rinuncia dell'incarico da parte del fiduciario, ovvero di revoca da parte dell'intestatario, questi dovrà provvedere alla nomina di un nuovo fiduciario.

Articolo 7 Procedura di iscrizione nel registro

1. Il registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Sesto San Giovanni ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
2. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un'istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante allega, in busta chiusa e sigillata, il documento contenente la Dichiarazione Anticipata di volontà relativamente ai Trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o non essere sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesioni cerebrali irreversibili e invalidanti, o in caso



di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

3. Nella dichiarazione la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.
4. La dichiarazione deve essere redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dovrà essere presentata per il deposito e la custodia presso l'ufficio Segreteria di Direzione del Settore Servizi ai cittadini debitamente sigillata. L'ufficio suddetto rilascia copia dell'istanza - dichiarazione ricevuta dal cittadino con l'annotazione del numero di iscrizione nel registro.
5. Previa compilazione da parte dell'interessato di specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'intestatario della Dichiarazione Anticipata di Trattamento nomina uno o più fiduciari, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria (se ne ricorre il presupposto) ed il Comune, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la Dichiarazione Anticipata di Trattamento. L'interessato dichiarante può, altresì, autorizzare la Segreteria di Direzione del Settore Servizi ai cittadini del Comune di Sesto San Giovanni a comunicare a chiunque ne facesse richiesta ovvero a soggetti determinati da lui indicati diversi dal fiduciario, l'esistenza della Dichiarazione Anticipata di volontà relativa a Trattamenti sanitari.
6. Il fiduciario o ciascun fiduciario nel caso ne siano stati nominati diversi che si trovi nella condizione di far valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del dichiarante, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà presentandosi direttamente alla Segreteria di Direzione con la ricevuta (o copia) dell'avvenuto deposito rilasciata dall'ufficio al momento della consegna della busta.
La busta può inoltre essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita richiesta.
7. La consegna della busta va annotata sul registro.

Articolo 8 Modalità di tenuta del registro. Informazione e modulistica

1. Presupposto per l'iscrizione nel registro è il possesso della residenza nel Comune di Sesto San Giovanni. Il suo venir meno determina la cancellazione dal registro e la distruzione della busta contenente la Dichiarazione Anticipata di Trattamento a cura della Segreteria di Direzione del Settore Servizi ai cittadini.
2. L'ufficio preposto cura la tenuta del registro su supporto informatico, secondo modalità e criteri atti a tutelare la riservatezza e la diligente custodia della dichiarazione.
3. L'istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) avrà un numero progressivo e verrà annotata sul registro. La Segreteria di Direzione provvede a registrare l'istanza al Protocollo generale del Comune di Sesto San Giovanni.
All'istanza - dichiarazione ed alla busta allegata contenente la D.A.T. viene attribuito il medesimo numero sul registro.
4. Qualora il dichiarante individui uno o più fiduciari questi ultimi consegneranno alla Segreteria di Direzione la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, conservata insieme

- all'istanza dell'intestatario ed alla busta contenente la dichiarazione di quest'ultimo porterà il medesimo numero progressivo. Sul registro verrà annotato il/i nominativo/i del/i fiduciario/i.
5. Su richiesta del dichiarante la dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento. La revoca comporta la restituzione della busta contenente la Dichiarazione Anticipata di Trattamento e la conseguente annotazione sul registro.
 6. Il dichiarante può modificare la dichiarazione depositata mediante la consegna di altra dichiarazione e contestuale ritiro della precedente, con le medesime modalità previste per l'iscrizione.
 7. La revoca della dichiarazione non comporta alcun obbligo per la Segreteria di Direzione del Settore Servizi ai cittadini di comunicazione ai fiduciari; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.
 8. Il personale incaricato della Segreteria di Direzione, accettante l'istanza, non conosce il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento depositata e conservata in busta chiusa e sigillata, che costituisce atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.
 9. Le buste contenenti le dichiarazioni di volontà verranno distrutte dopo sei mesi dalla avvenuta conoscenza della morte del dichiarante. Allo scopo, con cadenza semestrale, verrà effettuata apposita verifica presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni.

Articolo 9 Disposizioni finali

1. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, le copie della stessa, le istanze - dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendenti sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.



ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale il Presidente, nella seduta del giorno **04/06/2014** della 1^ Commissione Consiliare ha nominato relatori:

1)

N O S S A

2)

per la proposta della delibera avente come oggetto:

- **Istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai Trattamenti sanitari (D.A.T.). Regolamento.**

Sesto San Giovanni, 04/06/2014

Il Presidente

Fabiano Vavassori



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" sulla proposta di deliberazione relativa a:

Istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di volontà relative ai Trattamenti sanitari (D.A.T.). Regolamento.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, 05 giugno 2014

Il Direttore del Settore Servizi ai Cittadini
Francesca Del Gaudio

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:.....FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 6 GIU. 2014

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsini

2014/554

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Ignazio Boccia



Il Segretario generale

Gabriella Di Girolamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **15 LUG. 2014** per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni **14 LUG. 2014**



Il Funzionario

Anna Lucia Aliberti

ISTRUTTORE IMPETIVO
Dr.ssa Rita Cirillo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune con cronologico n.

dal al

Sesto San Giovanni,

L'Incaricato

Divenuta esecutiva il.....
